

A Roma Capitale
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione Generale
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

Alla A.S. ROMA S.p.A.
asromaspa@legalmail.it

e, per conoscenza

All'ENAV
funzione.psa@pec.enav.it

Oggetto: Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un nuovo stadio in località Pietralata, presentato dalla soc. A.S. Roma S.p.A. - Indizione Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Riferimenti: Nota di Roma Capitale Prot. QI/2022/0170280 del 12/10/2022 (ENAC-PROT-12/10/2022-0121676-A)

In relazione a quanto citato in oggetto e contenuto nel documento in riferimento, come già comunicato per altre conferenze di servizi relative a futuri eventuali parchi eolici offshore di tipo galleggiante, si rammenta che la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è disciplinata da apposita procedura pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it, alla sottopagina <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea/procedura>

Tale procedura si svolge con l'uso della telematica, come previsto dall'articolo 3-bis della Legge 241/90.

A riguardo si fa notare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono mai soggette a silenzio-assenso perché autorizzazioni/diniegghi/pareri sono il risultato di procedimenti complessi che comprendono anche accertamenti tecnici, verifiche e valutazioni atte ad assicurare la sicurezza delle operazioni di volo e la pubblica incolumità. Per i procedimenti complessi, la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati, che nel caso di specie riguardano l'incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione aerea e marittima.

Alla luce di ciò, i proponenti devono sottoporre alla procedura online di "Verifica Preliminare" tutte le opere, le attrezzature ed i mezzi di cantiere.

Qualora risultassero interferenze con aspetti aeronautici, i proponenti dovranno porre in atto le azioni previste dalla procedura, inviando la documentazione aeronautica richiesta, che al momento è totalmente assente.



Il complesso processo di valutazione di ENAC può iniziare solo dopo il ricevimento dell'istanza e dei documenti aeronautici richiesti, incluso il pagamento dell'anticipo sui diritti istruttori.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 241/90, è stato emanato il Regolamento "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC", il quale stabilisce che il termine per la conclusione del procedimento dell'ENAC è di 120 giorni, influenzati dalla complessità delle pratiche e anche dai carichi di lavoro complessivi gravanti sulla scrivente Direzione. Qualora la domanda sia stata formulata in modo irregolare o incompleto, essa verrà dichiarata "irricevibile" e l'utente verrà avvisato ed invitato a regolarizzarla. Il ricevimento della domanda regolarizzata comporta l'avvio del procedimento e la decorrenza del termine di conclusione dello stesso.

Inoltre, nei casi in cui la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione della valutazione tecnica di ENAV S.P.A. (richiesta dal proponente nell'ambito della stessa procedura), ENAC attenderà tale valutazione tecnica prima di procedere con le successive analisi e verifiche al fine di esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi.

Qualora, invece, dalle verifiche preliminari non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, i proponenti dovranno predisporre e presentare all'amministrazione procedente un'apposita asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo, che attesti l'esclusione dall'iter valutativo motivandolo adeguatamente e redatto secondo le predisposizioni del DPR 445/2000 agli art.li 47, 75 e 76.

Nei casi dubbi, si suggerisce cautelativamente di richiedere l'autorizzazione all'ENAC ai sensi degli articoli 709, 711, 712 e 713 del Codice della Navigazione (CN).

Si rappresenta, infine, che al momento non risulta pervenuta alcuna documentazione di tipo aeronautico e la presente non esprime alcun parere, ma riporta le indicazioni a cui i proponenti dovranno attenersi per effettuare la verifica preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, al fine di richiedere, qualora necessario, il rilascio dell'autorizzazione di cui ai citati articoli del CN, ovvero predisporre e presentare all'amministrazione procedente l'asseverazione di non interferenza con aspetti aeronautici.

La scrivente Direzione potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi solo in seguito alle azioni svolte dal proponente ed alle successive analisi e verifiche.

Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler informare i proponenti e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Cordiali saluti,

Il Direttore
Ing. Luca Valerio Falessi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)